



## UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE. PNRR – MISURA M2.C4 INVESTIMENTO 3.4. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE – PROGETTO DI “BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI – PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE – AREA CANTABABBIO MEZZALUNA (ASCO 1377)”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (CIG B29E47186E – CUP B31G23000010001)**

### RISPOSTE AI QUESITI

- A. Sui requisiti riportati sul disciplinare di gara non viene menzionata l'iscrizione all'albo gestori ambientali cat. 10 B, ma viene indicato sul capitolato tecnico "ART. 25 REQUISITI DELL’APPALTATORE: L’appaltatore dovrà essere ditta iscritta alla Categoria 10B Classe E (o superiore) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per il trasporto dei rifiuti generati nel cantiere, l’appaltatore dovrà avvalersi di trasportatori iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali". Si richiede pertanto di indicare se tale carenza è motivo di esclusione o è possibile partecipare ugualmente dichiarando di subappaltare le relative opere ad impresa abilitata (rimozione e trasporto).

**Con riferimento al quesito proposto, si precisa che il Disciplinare di gara, i cui contenuti risultano prevalere nel caso di possibile contrasto con i contenuti di altri documenti posti in gara come precisato al punto 2.1 dello stesso, fissa al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA, DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPA-CITÀ TECNICA E PROFESSIONALE i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in questione.**

**Ai fini dell'ammissione alla procedura si verificherà pertanto il possesso di detti requisiti, escludendo pertanto la facoltà di esclusione della procedura a causa di ulteriori e diverse condizioni soggettive dei partecipanti.**

**Il richiamo dal Capitolato Parte Tecnica all'obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è da riferirsi alle specifiche attività di raccolta e trasporto dei rifiuti previste in progetto e le stesse lavorazioni potranno essere eventualmente affidate in subappalto ad azienda terza qualificata, nei limiti e on le modalità indicate al punto 9. del Disciplinare di gara.**

Settimo T.se, 02/08/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- B. Si verifica se un'impresa in possesso di attestazione SOA per categoria prevalente OG12 classifica VIII possa aderire individualmente alla gara in oggetto, indicando il subappalto obbligatorio e totale delle lavorazioni comprese nella categoria scorporabile OG13, classifica II. In caso di risposta affermativa, domanda inoltre quale sia la quota massima subappaltabile delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG12.

**Risposta: Il punto 6.1.B) del Disciplinare di gara inerente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dei concorrenti richiama esplicitamente l'applicazione degli artt. 30 e seguenti dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023. Il citato articolo 30, al comma 1 prevede che il concorrente singolo possa partecipare alla gara qualora in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I**

requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si risponde pertanto affermativamente alla prima parte del quesito.

Per quanto riguarda invece la possibilità di subappalto della stessa categoria prevalente, si rimanda a quanto stabilito al punto 9. del Disciplinare di gara, nel quale, con espresso richiamo delle disposizioni dell'art. 119 del Codice dei contratti, si prevede che non possa essere affidata in subappalto "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti".

Settimo T.se, 08/08/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- C. In riferimento all'art. 25 del CSA (pag. 33) dove viene richiesta per il trasporto dei rifiuti la cat. 4 e 5 dell'Albo Nazione Gestori Ambientali. Si informa che la scrivente è in possesso della cat. 5F, pertanto si chiede se sia sufficiente per entrambi le categorie o se la cat. 4 si deve subappaltare ad Impresa Qualificata.

**Come disposto dall'art. 212, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (Categoria 5) sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (Categoria 4) a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte in termini di tonnellate annue di rifiuti gestiti. Tale condizione dovrà essere verificata in fase di esecuzione dei lavori.**

Settimo T.se, 13/08/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- D. Si chiede se partecipando con OG 12 classe V° tramite Avalimento, la categoria OG 13 può essere subappaltata.

**Come previsto dal punto 8. AVVALIMENTO del Disciplinare di gara, l'operatore economico, singolo o riunito, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, trovando applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice, oltre a quanto previsto dallo stesso Disciplinare.**

**Si evidenzia a riguardo che, in base a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l'avvalimento non è però ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che l'iscrizione stessa sia requisito per consentire lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti, Per quanto attiene ai requisiti di qualificazione nella categoria prevalente ed alla possibilità di subappalto della categoria scorporabile, si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito B.**

Settimo T.se, 28/08/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- E. Si richiede se la categoria scorporabile OG13 è interamente subappaltabile, considerato che la nostra società possiede OG12 V e copre completamente l'importo dell'appalto.

**Come già indicato nella risposta al precedente quesito B., si conferma che le lavorazioni afferenti alla categoria scorporabile OG13 sono interamente subappaltabili a soggetto in possesso dei relativi requisiti di qualificazione.**

Settimo T.se, 29/08/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- F. Si verifica con la presente se non si tratti di un refuso che il contratto collettivo di riferimento per la stima della manodopera sia il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, essendo un contratto applicato al settore Agricoltura. Qualora il predetto CCNL fosse confermato, si verifica se un'impresa che aderisca possa validamente partecipare alla procedura applicando il CCNL EDILIZIA P.M.I. CONFAPI del 01.07.2008 e successivi verbali accordo – Settore Edilizia, avente codice identificativo F018.

**Il Disciplinare di gara riporta, al punto 3.1, una indicazione incompleta del contratto collettivo di riferimento per la stima della manodopera; i riferimenti contrattuali sono stati individuati dal progettista applicando le indicazioni contenute nell'Allegato A - "Nota metodologica Edizione 2024" al Prezzario regionale per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 ma, causa un errore di digitazione, non integralmente riportati nel Disciplinare di gara. Pertanto, si precisa che i contratti collettivi di riferimento per la stima della manodopera sono effettivamente da intendersi il CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini nonché il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per le sole lavorazioni computate afferenti alla sezione tematica 23 (attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria) del richiamato prezzario regionale.**

**Le norme vigenti in materia di lavori pubblici non contemplano, per contro, l'imposizione del CCNL individuato dalla stazione appaltante al fine di determinare l'importo stimato dell'appalto; l'eventuale applicazione di un diverso contratto di lavoro può rappresentare peraltro elemento atto a dimostrare la congruità del ribasso complessivo offerto in gara, in particolare nel caso in cui l'offerta prodotta riporti una stima dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico inferiore rispetto a quella indicata negli atti di gara.**

- G. A pagina 41 del disciplinare di gara, tra le informazioni da fornire tramite DGUE, si richiede "attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa", ma il DGUE generato a sistema non contiene tale previsione: tale attestazione va resa integrando il documento? L'allegato D va allegato alla documentazione amministrativa firmato digitalmente?

**L'attestazione a conferma della conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali prodotti risulta contenuta nel Modello A - "Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta", in particolare al punto s) di pagina 10 del citato modello allegato al Disciplinare di gara sub A.**

**Si ritiene pertanto che la sua sottoscrizione assolvà agli adempimenti prescritti in materia di trattamento dei dati personali, non determinando la necessità di allegazione all'offerta di ulteriore documentazione.**

Settimo T.se, 04/09/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

H. In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1 - i requisiti di qualificazione da voi individuati (pag. 16 del disciplinare), cat. prevalente OG 12 CLASS. III-BIS e cat. scorporabile OG 13 CLASS. Il parrebbero insufficienti in quanto l'importo dei rispettivi lavori individuati (og 12 1.772.818,52 e og 13 442.376,48) NON comprendono gli oneri della sicurezza quantificati in euro 120.000. Pertanto la scrivente impresa in possesso di cat. OG12 III - BIS e OG13 IV chiede se applicando l'incremento del 20 % alla categoria prevalente OG12 (arrivando pertanto 1.800.000 euro) può partecipare singolarmente o è necessario costituire un RTI in quanto se considerassimo gli oneri della sicurezza percentualmente suddivisi tra le due categorie, l'importo della prevalente risulterebbe di euro 1.868.854,52.

2 - a pag. 17 del disciplinare viene indicato che Il contratto collettivo di riferimento per la stima della manodopera è il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (Codice CNEL 050). La scrivente applica ai propri dipendenti il CCNL EDILE ARTIGIANATO COD. F015 e CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI COD. A011, si richiede pertanto se operando con tali contratti si garantiscano le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara.

**RISPOSTA: Con riferimento al precedente quesito 1, si evidenzia che il punto 6.1,B) del Disciplinare di gara, inerente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale per la partecipazione, in applicazione delle prescrizioni di legge prevede che l'operatore economico debba possedere, a pena di esclusione, l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) che comprovi la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere così come indicate al precedente punto 3 dello stesso disciplinare (tabella a pagina 16). Si conferma pertanto che, qualora verificate le condizioni di qualificazione indicate nel quesito, l'operatore economico risulterebbe in possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura in qualità di concorrente singolo.**

**Per quanto attiene al successivo quesito 2, si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito F. Si precisa altresì che le valutazioni inerenti all'accertamento delle effettive condizioni di tutela normative ed economiche di lavoratori inquadrati con contratti di lavoro diversi rispetto a quello indicato in gara competano al concorrente, il quale potrà essere tenuto a fornire indicazioni in merito in fase di valutazione della congruità del ribasso complessivo offerto in gara.**

I. Siamo a richiedere il seguente chiarimento: "Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia?"

**RISPOSTA: Si richiamano sul punto la delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023 ed il successivo Atto del 28 giugno 2024 adottato dal Presidente della stessa Autorità con i quali, prendendo atto delle difficoltà emerse nello svolgimento delle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie mediante accesso ai siti internet dei garanti, sono state fornite indicazioni transitorie valide fino al 31/12/2024. Sulla base delle suddette indicazioni impartite, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche idonee a consentire la verifica telematica della garanzia in tempo reale, può essere fornito un indirizzo PEC dedicato al quale le stazioni appaltanti invieranno la polizza presentata in gara, per il riscontro di autenticità e veridicità, da indicarsi nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati a cura dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. In tale caso l'operatore economico è tenuto ad acquisire anche l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.**

J. 1 – Perforazione per realizzazione piezometri. In riferimento all'art 73 del capitolato tecnico, paragrafo piezometri, il tipo di perforazione prevista è a carotaggio continuo e di diametro non inferiore a 101 mm con fori alesati a 177 mm, mentre all'interno del computo metrico (voce 31/72) sono previsti a

rotazione a distruzione di nucleo diam. max 131 mm. Si richiede chiarimento sulle specifiche da adottare.

2 – Pozzetti in calcestruzzo. Non è chiaro se la testa pozzo dovrà essere protetta mediante pozzetto con chiusino carrabile in ghisa (Capitolato tecnico art. 734), oppure mediante protezione in acciaio con coperchio e lucchetto (CME voce 34/75).

**RISPOSTA: Acquisite le valutazioni del progettista, si precisa che, per entrambi i punti sopra riportati, va fatto riferimento alle rispettive voci degli elaborati Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo, dovendo pertanto considerare una perforazione a rotazione a distruzione di nucleo diam max 131 mm e la posa di protezioni in acciaio con coperchio e lucchetto.**

- K. Si chiede se è possibile ridurre l'importo della garanzia provvisoria dell'ulteriore 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106 c. 8, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice.

**RISPOSTA: Richiamando il combinato disposto dei punti 10.A) del Disciplinare di gara, il quale prescrive che "l'importo della garanzia (...) può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente è tenuto a segnalare e documentare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti", e 15.5, che recita "per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, (...) occorre allegare la copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione", pur evidenziando un refuso nell'ultimo richiamo alla norma del Codice, si deduce che l'importo della garanzia possa essere legittimamente ridotto fino ad un importo massimo ulteriore del 20 per cento qualora l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023.**

Settimo T.se, 05/09/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena

- L. Chiarimento su voce di computo con due valori differenti: relativamente la biostuoia della quale alla voce 24/21 del CME, si richiede se rappresenta il medesimo prodotto indicato nel Capitolato Parte Tecnica all'art. 37 Biostuoia in fibre naturali, in qual caso si richiede la massa areica corretta (500 g/m<sup>2</sup> oppure 1.200 g/m<sup>2</sup>).

**RISPOSTA: acquisite le valutazioni del progettista, si precisa che va fatto riferimento alle caratteristiche tecniche riportate nella voce 24/21 di pagina 5 del Computo Metrico Estimativo.**

Settimo T.se, 11/09/2024

Il Responsabile della procedura di gara  
arch. Piero Cena